

ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NEL CATALOGO DELL'OFFERTA DI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

*Il presente allegato si compone di num. 24 (ventiquattro) pagg.,
inclusa la presente copertina.*

Art. 1

Catalogo telematico dell'offerta di servizi per persone con disabilità e anziani non autosufficienti

1. L'iscrizione al Catalogo telematico dell'offerta di servizi per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, di seguito riportato come "Catalogo" è condizione necessaria per erogare servizi in favore di utenti disabili e/o anziani, tramite l'utilizzo di un titolo di acquisto ai sensi dell'art. 54 della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, di seguito riportata come "Legge", e dell'art. 28 comma 1 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di seguito indicato come "Regolamento".
2. La procedura di iscrizione al Catalogo telematico si avvale della piattaforma telematica Bandi PugliaSociale disponibile all'indirizzo web: **bandi.pugliasociale.regione.puglia.it**, di seguito riportata come "piattaforma", con le modalità riportate nel relativo "Manuale della Procedura di Iscrizione al Catalogo Telematico" reso disponibile sulla stessa piattaforma.
3. "L'annualità operativa" ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno civile successivo.
4. Il valore del titolo di acquisto e gli obblighi connessi all'erogazione dei servizi sono definiti in un accordo contrattuale indicato come "Contratto di servizio" sottoscritto tra gli Ambiti territoriali sociali e i soggetti gestori delle strutture e dei servizi iscritti al Catalogo.
5. i criteri e le modalità per l'accesso ai titoli di acquisto denominato "Buono Servizio", sono definite dall'apposito Avviso Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018) e sono soggette ad ogni ulteriore e successiva modifica/aggiornamento dello stesso.

Art. 2

Destinatari

1. Ai sensi del presente Avviso Pubblico possono presentare "*Manifestazione di Interesse all'iscrizione al Catalogo*", ovvero "*domanda di migrazione*" dal precedente al nuovo Catalogo, i soggetti gestori delle seguenti tipologie di strutture e servizi disciplinati dal Regolamento di seguito indicati "Unità di offerta":
 - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per persone con disabilità (ex art. 60 R.R. n. 4/2007) ora "*Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili*" ex art. 3 del R.R. n. 5/2019;
 - Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (art. 60ter R.R. n. 4/2007) ora "*centro diurno per soggetti non autosufficienti*" ex art. 3 del R.R. n. 4/2019;
 - Centro diurno per persone anziane (art. 68);
 - Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87);
 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88) – per la sola componente sociale del 1° e 2° livello¹ in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017;
 - Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105);
 - Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106).

¹ Si veda in proposito la Del. G.R. n. 630/2015 con cui sono state approvate le Linee Guida per le cure domiciliari integrate in Puglia, e la Del. G.R. 1160/2015 con cui sono state approvate le tariffe di riferimento regionali per le prestazioni sociali a carattere domiciliare (SAD-ADI).

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione "ex-novo" al Catalogo

1. L'iscrizione *ex-novo* compete esclusivamente alle Unità di Offerta che per la prima volta intendono iscriversi al "Catalogo" e – in quanto tali – NON risultano iscritte al precedente Catalogo dell'offerta ex A.D. n. 390/2015. Per l'iscrizione *ex-novo* al Catalogo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) le Unità di offerta di cui agli artt. 68, 87, 88, 105, 106 di nuova iscrizione devono essere autorizzate al funzionamento alla data di presentazione della manifestazione di interesse e iscritte nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai disabili e agli anziani di cui all'art. 53, comma 1, lettera b) e c) della Legge;
 - b) Se iscritto al predetto *Registro dei servizi autorizzati all'esercizio* da almeno 12 mesi, il soggetto titolare dell'Unità di offerta dei servizi di cui alla precedente lettera a), deve avere assolto gli adempimenti di cui all'art. 52, comma 1, della Legge mediante invio della domanda di aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento tramite la piattaforma e ottenuto il rilascio dal Comune/Ambito competente del provvedimento di conferma e, nelle fattispecie di cui all'art. 38, comma 7, 1° e 5° capoverso del Regolamento del provvedimento di convalida;
 - c) non devono risultare avviate o in istruttoria procedure di aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento dell'Unità di offerta alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse;
 - d) il soggetto gestore dell'Unità di offerta deve aver maturato esperienza almeno annuale negli ultimi 5 anni precedenti alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, nel settore socio-assistenziale cui afferiscono le strutture e i servizi per i quali è richiesta l'iscrizione al Catalogo;
 - e) il soggetto gestore deve programmare attività finalizzate all'aggiornamento ed alla formazione del personale dell'Unità di Offerta;
 - f) presenza nell'organizzazione interna dell'Unità di offerta di personale in possesso delle qualifiche professionali idonee alla mansione ricoperta e nel rapporto numerico operatore/utente previsto nel Regolamento, con riferimento al numero di posti messi a Catalogo;
 - g) regolarità nei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e rispetto dei contratti collettivi di riferimento;
 - h) turnover ridotto del personale dell'Unità di offerta, utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato il cui termine di cessazione non deve verificarsi nel corso dell'anno operativo, nella percentuale massima del 50%, rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato;
 - i) osservanza delle norme sul collocamento al lavoro dei disabili disciplinato dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" possesso dei requisiti aggiuntivi di qualificazione del servizio definiti per tipologia nei disciplinari da approvarsi con successivi provvedimenti;
 - j) Le unità di offerta di cui agli art. 3 del R.R. n. 4/2019 e art. 3 del R.R. n. 5/2019 di nuova iscrizione devono essere autorizzate all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e dei rispettivi Regolamenti Attuativi n. 4/2019 e n. 5/2019 e devono essere in possesso degli ulteriori requisiti richiamati alle precedenti lettere d), e), f), g), h), i).

Art. 4

Requisiti per l'istanza di migrazione al nuovo Catalogo

1. L' "istanza di Migrazione" al nuovo Catalogo disciplinato ai sensi del presente Avviso Pubblico, compete esclusivamente alle Unità di Offerta - indicate al precedente art. 2, comma 1 - che alla data di pubblicazione del presente Avviso, risultino già iscritte al precedente Catalogo dell'offerta di

- cui all'Avviso n. 3/2015 (A.D. n. 390/2015) e che dallo stesso non risultino decadute o cancellate a qualunque titolo.
2. le Unità di offerta di cui agli artt. 68, 87, 88, 105, 106, sulla base di apposita “istanza di migrazione” (come disciplinata al successivo art. 6) recante dichiarazione sostitutiva in ordine alla permanenza dei requisiti dichiarati e verificati in sede di iscrizione al precedente Catalogo ex A.D. n. 390/2015, previo aggiornamento e integrazione delle informazioni anagrafiche richieste su piattaforma e caricamento dei previsti allegati, d'ufficio sono iscritte al nuovo Catalogo disciplinato ai sensi del presente Avviso Pubblico a ratifica dell'istruttoria *ab origine* effettuata la cui validità è confermata senza soluzione di continuità. Sono fatti salvi verifiche e controlli successivi anche a campione.
 3. le Unità di offerta di cui agli artt. 60 (ora art. 3 del R.R. n. 5/2019) e art. 60ter (ora art. 3 del R.R. n. 4/2019), sulla base di apposita “istanza di migrazione” (come disciplinata al successivo art.6) recante dichiarazione sostitutiva in ordine alla permanenza dei requisiti dichiarati e verificati in sede di iscrizione al precedente Catalogo ex A.D. n. 390/2015 e dichiarazione sostitutiva relativa all'avvenuta presentazione dell'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 (entro i termini definiti da DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019),previo aggiornamento e integrazione delle informazioni anagrafiche richieste su piattaforma e caricamento dei previsti allegati, d'ufficio sono iscritte al nuovo Catalogo disciplinato ai sensi del presente Avviso Pubblico a ratifica dell'istruttoria *ab origine* effettuata la cui validità è confermata senza soluzione di continuità (previa verifica della sussistenza agli atti della predetta istanza di autorizzazione all'esercizio). Sono fatti salvi verifiche e controlli successivi anche a campione.
 4. le Unità di offerta di cui agli artt. 60 (ora art. 3 del R.R. n. 5/2019) e art. 60ter (ora art. 3 del R.R. n. 4/2019), che alla data di presentazione dell'istanza di migrazione, abbiano già ricevuto esito negativo in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019, non possono perfezionare l'istanza di migrazione stessa, per difetto assoluto di requisiti legittimanti.
 5. Qualora– a seguito di verifiche e controlli successivi- venga accertata eventuale dichiarazione mendace in ordine alla sussistenza dei requisiti autorizzativi e/o in ordine alla permanenza dei requisiti dichiarati e verificati in sede di iscrizione al precedente Catalogo ex A.D. n. 390/2015, relativamente alle unità di Offerta di cui ai precedenti commi 2, 3 – previo preavviso e richiesta di controdeduzioni – è disposta cancellazione dal “Catalogo” con effetto retroattivo dalla data di presentazione dell'istanza di migrazione, con le modalità di cui al successivo art. 14;
 6. Qualora, in sede di istruttoria della rispettiva istanza di migrazione, in riferimento alle Unità di offerta di cui agli art. 60 (ora art. 3 del R.R. n. 5/2019) e art. 60ter (ora art. 3 del R.R. n. 4/2019), venga accertata la mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 (entro i termini definiti da DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019), l'istanza di migrazione è rigettata per difetto assoluto dei requisiti di iscrizione al Catalogo indicati al comma 3 e la previgente iscrizione al Catalogo ex A.D. n. 390/2015 decade con effetto immediato.

Art. 5

Modalità e termini di presentazione della Manifestazione di Interesse per iscrizione “ex novo”

1. Le Manifestazioni di Interesse all'iscrizione *ex novo* nel Catalogo possono essere presentate dal soggetto gestore delle Unità di Offerta previste all'art. 2 del presente Avviso **con modalità “a sportello” a partire dalle ore 12.00 del 21 luglio 2020.**

2. Nell'apposita sezione dedicata al Catalogo della piattaforma sono disponibili le modalità di accesso e di presentazione della Manifestazione di Interesse.

La Manifestazione di Interesse, previamente compilata in tutti i suoi campi, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto gestore dell'Unità di offerta e, in caso di titolarità pubblica, controfirmata digitalmente anche dal legale rappresentante del soggetto titolare.

La manifestazione di interesse viene trasmessa esclusivamente a mezzo della piattaforma pena la irricevibilità della stessa.

3. Nella Manifestazione di Interesse devono essere inserite le seguenti informazioni:
 - descrizione dei servizi erogati con l'indicazione dell'articolazione oraria giornaliera e settimanale di apertura;
 - numero di posti disponibili a Catalogo per servizi a ciclo diurno, ovvero numero delle ore/prestazioni disponibili a Catalogo per servizi domiciliari SAD-ADI entro i limiti definiti al successivo comma 7;
 - eventuale disponibilità del servizio trasporto erogato con mezzo proprio e/o con mezzo proprio avvalendosi di altro fornitore privato esterno;
 - disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere la struttura;
 - tipologia e *timing* di erogazione di pasti o merende;
 - calendario dei giorni di chiusura (in misura non inferiore a 28 gg. per singola annualità operativa);
 - tariffa praticata che deve intendersi omnicomprensiva (tariffa giornaliera per centri diurni o polivalenti ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106, tariffa oraria per SAD e ADI);
 - elenco del personale con indicazione per ciascuno del ruolo o mansione, della tipologia di contratto di lavoro e del numero di ore settimanali e giornaliere di lavoro da svolgere presso l'Unità di Offerta
 - estremi dell'IBAN.
4. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i artt. 46, 47 e 76 in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà e, in caso di accertata dichiarazione mendace, in materia di norme penali.
5. Alla Manifestazione di interesse devono essere allegati i seguenti documenti secondo le modalità e i formati indicati nel "Manuale della Procedura di Iscrizione al Catalogo Telematico" reso disponibile sulla stessa piattaforma:
 - carta dei servizi redatta in conformità alle previsioni dell'art. 58, comma 2, della Legge;
 - regolamento interno contenente le regole di funzionamento dell'Unità di Offerta;

- curriculum formativo e professionale, da rendere sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 articoli 46, 47 e 76, rispettivamente in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà nonché in materia di norme penali, con apposizione di data e firma di tutto il personale compreso nell'elenco di cui sopra;
- contratto di lavoro unitamente alle relative variazioni e proroghe e alle relative comunicazioni UNILAV di tutto il personale compreso nell'elenco di cui sopra;
- Per i soli servizi di cui agli artt. 87-88 dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000 dal legale rappresentante del soggetto gestore, in cui si dichiara il monte ore settimanale di impiego in via esclusiva, in regime privatistico ed indipendente da qualsiasi procedura di appalto, concessione, contributo pubblico, del personale OSS (Operatore Socio-Sanitario) presso il servizio candidato, come da **Modello A.1** parte integrante e sostanziale del presente Avviso;

Si specifica che i documenti sopra elencati sono obbligatori, pena la non ammissibilità della Manifestazione di Interesse presentata.

6. Le Manifestazioni di Interesse che risultino in lavorazione e quindi non siano state inviate entro 30 gg solari dall'avvio della lavorazione stessa, vengono annullate d'ufficio, mediante controllo automatico disposto dalla piattaforma.
7. al fine di tutelare la più ampia possibilità di partecipazione e pluralità di offerta candidabile a catalogo, nonché per garantire la sostenibilità complessiva delle procedure oggetto del presente Avviso, è stabilito che:
 - a) ogni singolo soggetto Gestore di servizio SAD (art. 87) o ADI (art. 88), può candidare a catalogo, per ogni Ambito territoriale sociale nel cui territorio il servizio stesso risulti autorizzato con propria sede operativa, un volume massimo di prestazioni pari a 12.000 ore/anno, o altro volume inferiore allo stesso, in relazione al potenziale volume di prestazioni erogabili;
 - b) esclusivamente ai fini della presente procedura, il singolo servizio SAD- ADI si intende autorizzato con valore per l'intero ambito territoriale sociale, sia in presenza di un'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune Capofila, sia di un'autorizzazione al funzionamento rilasciata da altro singolo Comune dell'ambito territoriale medesimo;
 - c) Il volume potenziale di prestazioni erogabili di cui alla precedente lettera a) è determinato in ragione di n. 1872 ore su base annuale (annualità operativa) potenzialmente attivabili, per ogni O.S.S. avente titolo risultante candidato con contratto di lavoro full-time attivo e di tipo subordinato in sede di manifestazione di interesse, anche laddove contrattualizzato con clausola sospensiva che preveda l'estensione full-time del monte ore a fronte di maggiore domanda da soddisfare;
 - d) Lo stesso Soggetto Gestore può candidare a Catalogo un solo servizio SAD (art. 87) e un solo servizio ADI (art. 88), per ogni Ambito territoriale sociale nel cui territorio il servizio sia autorizzato con propria sede operativa. In ogni caso, per il medesimo Ambito territoriale, lo stesso gestore può candidare un numero massimo di 2 servizi domiciliari; nel computo di tale massimale, pertanto, rientrano anche i servizi già presenti sul precedente Catalogo dell'Offerta ed oggetto di apposita "migrazione";

- e) Il Servizio SAD (art. 87) o ADI (art. 88), che si intende candidare al catalogo telematico, altresì, deve risultare in possesso di un provvedimento di autorizzazione a titolarità e gestione privata, autonomo e innovativo, anche nell'equipe di operatori a ciò dedicata, rispetto ad ogni altro eventuale provvedimento di autorizzazione già posseduto in virtù di gestione di servizi in affidamento (a titolarità pubblica) a seguito di gare di appalto o altre procedure ad evidenza pubblica, ciò al fine di attestare la presenza di idonee équipe dedicate al volume di prestazioni che lo stesso soggetto gestore si candida ad erogare con l'iscrizione a Catalogo;
- f) ogni singolo soggetto titolare di servizio/struttura ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106 può candidare a catalogo, per ogni Ambito territoriale nel cui territorio il servizio/struttura risulti autorizzata con propria sede operativa un numero massimo di 30 posti/utente (intendendo per posto/utente l'occupazione a tempo pieno dello stesso per 8 ore/die), ove compatibile rispetto alle dimensioni organizzative dichiarate e asseverate in sede di provvedimento comunale di autorizzazione al funzionamento per gli artt. 68, 105, 106 (ai sensi del R.R. n. 4/2007), ovvero in sede di "autorizzazione all'esercizio" per gli artt. 60 e 60ter (ai sensi del R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019)

Art. 6

Modalità e termini per l'istanza di migrazione al nuovo Catalogo

1. Le Unità di Offerta - indicate al precedente art. 2, comma 1 - che alla data di pubblicazione del presente Avviso, risultino già iscritte al precedente Catalogo dell'offerta di cui all'Avviso n. 3/2015 (A.D. n. 390/2015) e che dallo stesso non risultino decadute o cancellate a qualunque titolo, presentano tramite piattaforma, apposita **"ISTANZA DI MIGRAZIONE"** **a partire dalle ore 12:00 del 21 luglio 2020 e fino alle ore 12:00 del 15 settembre 2020.**
2. Nell'apposita sezione dedicata al Catalogo della piattaforma sono disponibili le modalità di accesso e di presentazione dell'Istanza di Migrazione. Per la presentazione dell'istanza di migrazione è necessario disporre, preliminarmente, del CODICE PRATICA di iscrizione al precedente Catalogo dell'offerta ex A.D. n. 390/2015.
L'istanza di migrazione, previamente compilata in tutti i suoi campi, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto gestore dell'Unità di offerta.
L'istanza di migrazione viene trasmessa esclusivamente a mezzo della piattaforma pena la irricevibilità della stessa.
3. le Unità di offerta di cui agli artt. 68, 87, 88, 105, 106, con l'istanza di migrazione provvedono al TRASFERIMENTO AUTOMATICO del set di informazioni presenti sul precedente Catalogo dell'Offerta ex A.D. n. 390/2015 (inclusa descrizione del servizio e tariffe non modificabili in sede di migrazione), aggiornano il nominativo del Legale rappresentante, le giornate di apertura/chiusura, la pianta organica inclusi relativi contratti e CV; inoltre, sottoscrivono e trasmettono apposita dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i artt. 46, 47 e 76, in cui si attesta la permanenza dei requisiti dichiarati e verificati in sede di iscrizione al precedente Catalogo dell'offerta ex A.D. n. 390/2015 (Avviso n. 3/2015).
4. le Unità di offerta di cui agli artt. 60 (ora art. 3 del R.R. n. 5/2019) e art. 60ter (ora art. 3 del R.R. n. 4/2019), con l'istanza di migrazione provvedono al TRASFERIMENTO AUTOMATICO del set di informazioni presenti sul precedente Catalogo dell'Offerta ex A.D. n. 390/2015 (inclusa descrizione del servizio e tariffe non modificabili in sede di migrazione), aggiornano il

nominativo del Legale rappresentante, le giornate di apertura/chiusura, la pianta organica inclusi relativi contratti e CV; inoltre, sottoscrivono apposita:

- dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i artt. 46, 47 e 76, in cui si attesta la permanenza dei requisiti dichiarati e verificati in sede di iscrizione al precedente Catalogo dell'offerta ex A.D. n. 390/2015 (Avviso n. 3/2015);
- dichiarazione sostitutiva in cui si attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 (entro i termini definiti da DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019).

5. La mancata presentazione dell'istanza di migrazione entro i termini e le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 equivale a rinuncia all'iscrizione al nuovo catalogo dell'offerta di cui al presente avviso. In tal caso, decorsi i termini indicati, l'iscrizione al precedente Catalogo dell'offerta ex A.D. n. 390/2015 decade con effetto immediato e dà luogo ad apposita cancellazione d'ufficio. Sono fatte salve le funzionalità necessarie alla fatturazione e rendicontazione della prestazioni erogate nella precedente annualità operativa.

Art. 7

Istruttoria regionale

1. Regione Puglia effettua l'istruttoria delle Manifestazioni di Interesse per l'iscrizione "*ex novo*" presentate tramite la piattaforma telematica seguendo l'ordine temporale di invio riscontrato dalla piattaforma stessa.
2. Non saranno considerate ammissibili le Manifestazioni di Interesse per l'iscrizione "*ex novo*" incomplete della documentazione obbligatoria di cui al art. 5, comma 5. L'istruttoria prevede la verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione al Catalogo di cui all'art. 3 del presente Avviso e si conclude entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della Manifestazione di Interesse con modalità a sportello. La verifica del possesso dei requisiti si avvale della cooperazione applicativa tra la piattaforma telematica del Catalogo e le banche dati regionali e ministeriali disponibili.
3. Il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, può essere sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di chiarimenti informativi e integrazioni documentali che Regione Puglia si riserva la facoltà di chiedere al soggetto gestore, qualora si rendessero necessari, per un periodo non superiore a trenta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, ai sensi della Legge 241/1990. Le comunicazioni di avvio, di integrazione e di conclusione dell'attività istruttoria sono date in modalità automatica, dalla piattaforma.
4. In ragione della modalità a sportello della procedura, le richieste di integrazioni formulate da Regione Puglia nei confronti dell'Unità di Offerta, devono essere evase dal Soggetto Gestore tassativamente entro 5 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa.
5. Entro i termini del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno è approvato l'elenco delle Unità di offerta iscritte al Catalogo ai sensi del presente Avviso con determinazione dirigenziale del Servizio regionale competente, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sull'Albo delle determinazioni e sul sito della Trasparenza della Regione Puglia e consultabile nella sezione dedicata della piattaforma. In sede di prima applicazione, per l'anno 2020, il predetto elenco sarà approvato esclusivamente entro il 31 dicembre 2020.

6. Le “istanze di migrazione” presentate ai sensi del art. 6 , in relazione ai servizi di cui agli artt. 68, 87, 88, 105, 106 R.R. 4/2007, complete della dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i artt. 46, 47 e 76, in cui si attesta la permanenza dei requisiti dichiarati e verificati in sede di iscrizione al precedente Catalogo dell’offerta ex A.D. n. 390/2015 (Avviso n. 3/2015), sono ammesse d’ufficio, con valore di ratifica dell’istruttoria *ab origine* effettuata la cui validità è confermata senza soluzione di continuità.
7. Le “istanze di migrazione” presentate ai sensi del art. 6 , in relazione ai servizi di cui agli artt. 60 (ora art. 3 del R.R. n. 5/2019) e art. 60ter (ora art. 3 del R.R. n. 4/2019), complete della dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i artt. 46, 47 e 76, in cui si attesta la permanenza dei requisiti dichiarati e verificati in sede di iscrizione al precedente Catalogo dell’offerta ex A.D. n. 390/2015 (Avviso n. 3/2015) e della dichiarazione sostitutiva in cui si attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019, sono ammesse d’ufficio con valore di ratifica dell’istruttoria *ab origine* effettuata la cui validità è confermata senza soluzione di continuità, previa verifica della reale esistenza agli atti dell’istanza di autorizzazione all’esercizio.
8. Qualora, in esito al procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019, il procedimento stesso dovesse concludersi con esito negativo, vale a dire con diniego definitivo al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, è disposta, con le modalità di cui al successivo art. 14 la cancellazione dal Catalogo dell’eventuale Soggetto Gestore già iscritto, con effetto retroattivo dalla data di rilascio del provvedimento di diniego da parte della competente Sezione regionale, ovvero (in assenza di esso) dalla data di formale comunicazione degli esiti definitivi del procedimento autorizzativo (recante diniego) al Soggetto Gestore. A seguito della cancellazione è data formale comunicazione all’Ambito territoriale competente per territorio, in relazione alla cessazione degli effetti e degli obblighi contrattuali con il Soggetto Gestore interessato, con medesima decorrenza, in presenza di un contratto di servizio vigente.
9. Allo scadere dei termini di cui al precedente art. 6, comma 1 tutte le Unità di Offerta presenti sul precedente “Catalogo dell’Offerta” ex A.D. n. 390/2015 per le quali NON risulti presentata una relativa “Istanza di migrazione” entro i termini e con le modalità di cui al art. 6, d’ufficio sono CANCELLATE dal Catalogo stesso con effetto immediato.

Art. 8

Obblighi scaturenti dall’iscrizione al Catalogo telematico

1. Dall’iscrizione al Catalogo dell’Unità di offerta derivano per il soggetto gestore i seguenti obblighi:
 - a) osservare le norme vigenti inerenti l’organizzazione e l’attività svolta;
 - b) erogare i servizi messi a Catalogo ricevendo il pagamento tramite titolo di acquisto secondo le modalità disposte da apposito Avviso Pubblico rivolto agli utenti predisposto da Regione Puglia;
 - c) comunicare qualsiasi variazione rispetto alle condizioni dichiarate nella Manifestazione di Interesse ai sensi dell’art. 9;
 - d) comunicare la cessazione o la sospensione dell’attività;
 - e) rendersi disponibili alle verifiche ed ai controlli di cui all’art. 9;

- f) archiviare e rendicontare correttamente la documentazione inerente la Manifestazione di Interesse di Iscrizione al Catalogo e la documentazione inerente l'erogazione dei titoli di acquisto;
 - g) compilare giornalmente sia il Registro presenze elettronico disponibile sulla piattaforma, con l'inserimento delle presenze e delle assenze degli utenti, sia il *"REGISTRO DEGLI OSPITI DELLA STRUTTURA O DEL SERVIZIO"* di cui agli artt. 36 e 37 del Regolamento, come da **Modello A.2** allegato al presente Avviso e parte integrante dello stesso, da custodire presso la sede operativa dell'Unità di offerta. Quest'ultimo deve riportare in ogni pagina la denominazione, timbro e firma del legale rappresentante, del soggetto gestore, il riferimento a giorno/mese/anno, le generalità di tutti gli utenti e il codice domanda degli utenti che usufruiscono dei titoli di acquisto, la relativa presenza o assenza da segnare quotidianamente con le lettere P per le presenze ed A per le assenze entro e non oltre le ore 11:00 (per gli utenti di "Centri diurni" con frequenza diurna o intera giornata) ed entro e non oltre le ore 15:00 (per gli utenti di "Centri diurni" con sola frequenza pomeridiana);
 - h) Per le medesime finalità, nel solo caso di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88, il registro cartaceo delle presenze è sostituito dal *"REPORT ACCESSI DOMICILIARI"*, come da **Modello A.3** allegato al presente Avviso e parte integrante dello stesso – in ogni caso – dovranno attestare (previa controfirma dell'operatore intervenuto) l'avvenuta erogazione della prestazione, con relativa esplicitazione delle quantità erogate, entro la medesima giornata in cui la prestazione ha avuto luogo. A fine mese/inizio mese successivo è fatto obbligo di rilasciare copia conforme del predetto Report al singolo utente assistito;
 - i) Per le medesime finalità, nel solo caso di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88, è fatto obbligo di presentare preventivamente entro il sabato per la settimana successiva all'Ambito territoriale competente, il *"PLANNING SETTIMANALE DEGLI ACCESSI DOMICILIARI"*, come da **Modello A.4** allegato al presente Avviso e parte integrante dello stesso;
 - j) compilare giornalmente il registro telematico disponibile sulla piattaforma con l'inserimento delle presenze e delle assenze
2. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori obblighi derivanti dal Contratto di servizio di cui all'art. 1 del presente Avviso in quanto costituenti autonoma fonte di responsabilità contrattuale tra le parti.

Art. 9

Modifiche dati - procedura di aggiornamento del Catalogo

1. Nel caso in cui siano intervenute modifiche rispetto ai requisiti dichiarati nella Manifestazione di Interesse ammessa al Catalogo, il legale rappresentante del soggetto gestore dell'Unità di offerta deve produrre tramite la piattaforma la documentazione relativa alle modifiche intervenute in uno con la dichiarazione che le modifiche intervenute che non comportino la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Catalogo dal presente Avviso, dal Regolamento e dalla Legge, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i artt. 46, 47 e 76 in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà.
2. Possono in qualsiasi tempo essere oggetto di modifica da parte del soggetto gestore della Unità di offerta iscritta al Catalogo:
 - a. i giorni di chiusura indicati nel calendario di ciascun anno-operativo, fermo restando il rispetto del limite minimo di 28 gg. di chiusura

- b. l'elenco del personale, limitatamente alle assunzioni con contratto a termine per ragioni sostitutive e alle assunzioni per sostituire i dipendenti che cessano nel corso dell'anno -operativo
 - c. l'elenco del personale: inserimenti di nuovi operatori, eliminazione di 1 o più degli operatori indicati, trasformazioni dei contratti di lavoro, variazioni del numero effettivo di ore previste e/o della collocazione temporale dell'orario pattuito nei contratti di lavoro a tempo parziale
 - d. carta dei servizi
 - e. regolamento interno
 - f. articolazione oraria giornaliera di apertura dell'Unità di offerta
 - g. turni settimanali e giornalieri del personale compreso nell'elenco
3. L'indicazione delle "giornate standard di apertura del servizio" (*lun-ven*, ovvero *lun-sab*) e la "*tariffa esibita a catalogo*" possono essere oggetto di modifica esclusivamente nel mese di luglio di ogni anno con decorrenza ed efficacia delle modifiche stesse a partire dalle sole domande di buono servizio relative alla successiva annualità operativa. Le modifiche tariffarie, in ogni caso, sono operate entro i limiti di cui al successivo art. 11.
 4. La variazione in aumento o in difetto dei VOLUMI DI OFFERTA (vale a dire del numero di posti o di ore/prestazioni) presenti a Catalogo, mediante apposita procedura presente in piattaforma, può essere operata esclusivamente e tassativamente nei periodi antecedenti all'apertura delle finestre di domanda previste dall'Avviso Pubblico n. 1/2017. Le modifiche ai volumi di offerta, in ogni caso, sono operate entro i limiti di offerta stabiliti al art. 5, comma 7.
 5. La Manifestazione di Interesse non può in ogni caso essere oggetto di modifica da parte del soggetto gestore dell'Unità di offerta iscritta al Catalogo, quando risultino inviate e in istruttoria domande di convalida dell'autorizzazione al funzionamento per modifica del legale rappresentante, della natura giuridica, della denominazione e dell'assetto societario del soggetto gestore o del soggetto titolare se diverso e della ricettività, ai sensi dell'art. 38, comma 7 del Regolamento.
 6. Regione Puglia effettua una verifica istruttoria sulle modifiche intervenute, ad eccezione della modifica di cui alla lettera a) del comma 2, e si riserva la facoltà di chiedere al soggetto gestore, qualora si rendessero necessari, chiarimenti e integrazioni documentali, con indicazione del termine per il riscontro di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta.
 7. L'istruttoria si conclude entro il termine massimo di 60 giorni. Regione Puglia tramite la piattaforma e con posta elettronica certificata invia al legale rappresentante del soggetto gestore dell'Unità di offerta la comunicazione di "CONVALIDA" in caso di esito positivo, di "NON CONVALIDA" in caso di esito negativo e, qualora rilevi la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione al Catalogo, violazioni delle norme in materia di lavoro e per la tutela della salute e della sicurezza, irregolarità, dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, avvia il procedimento per la cancellazione dal Catalogo di cui al successivo art. 14.

Art. 10

Modifica del soggetto gestore

1. In caso di subentro di un nuovo soggetto nella gestione dell'Unità di offerta iscritta al Catalogo per cui ai sensi dell'art. 38, comma 7 del Regolamento è disposta la convalida dell'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune territorialmente competente e ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 è disposto il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio, deve essere presentata nuova

Manifestazione di Interesse all'iscrizione ex-novo al Catalogo da parte del soggetto che sia subentrato nella gestione. A tal fine, in sede di manifestazione di interesse, dovrà essere caricata su piattaforma ogni utile documentazione amministrativa attestante il formale intervenuto subentro e la data certa da cui lo stesso decorre (Delibere, atti notarili, contratti, ecc..).

2. La Manifestazione di Interesse non può essere presentata da parte del soggetto subentrato nella gestione se risultino inviate o in istruttoria domande di aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento dell'Unità di Offerta o se non sia stata ancora acquisita relativa autorizzazione all'esercizio ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019, nei casi previsti.
3. Il precedente soggetto gestore deve comunicare mediante posta elettronica certificata la data di cessazione della propria gestione all'Ambito territoriale sociale e alla Regione Puglia (allegando, all'uopo, ogni utile documentazione attestante formalmente l'intervenuta cessazione) che provvede alla cancellazione dal Catalogo.
4. A conclusione dell'iter istruttorio relativo al subentro di un nuovo soggetto nella gestione dell'Unità di offerta, in caso di esito positivo, l'iscrizione al Catalogo è effettuata con efficacia retroattiva dalla data di effettivo formale subentro risultante dalla documentazione amministrativa acquisita agli atti ai sensi del comma 1.

Art. 11

Sistema Tariffario delle Unità di Offerta

1. La tariffa esibita sul Catalogo dell'offerta di cui al presente Avviso è riferita esclusivamente alla "quota sociale" di spesa dei servizi interessati. La tariffa esibita si intende, in ogni caso, lorda e onnicomprensiva.
2. per i servizi di cui agli artt. n. 60 (ora art. 3 del R.R. n. 5/2019), 60ter (ora art. 3 del R.R. n. 4/2019), 68, 105, 106 del R. r. n. 4/2007 la base di calcolo è la tariffa giornaliera. Per cui il valore del Buono Servizio è calcolato in base al numero di giorni di effettiva presenza del disabile/anziano nel mese, al lordo (cioè comprensivi) dei soli primi, eventuali, cinque giorni di assenza anche non consecutivi.
3. per i servizi di cui agli artt. n. 87 e 88 del R. r. n. 4/2007 la base di calcolo è la tariffa oraria. Per cui il valore del Buono Servizio è calcolato in base al numero di ore di effettiva fruizione del servizio da parte del disabile/anziano nel mese.
4. La tariffa massima di riferimento regionale in relazione agli artt. 60 (ora art. 3 del R.R. n. 5/2019) e art. 60ter (ora art. 3 del R.R. n. 4/2019) – sino a nuove disposizioni - è definita dalla Del. G.R. n. 3032/2010, in relazione alla quota sociale di spesa. Detta tariffa si intende riferita ad una frequenza full-time 8 ore/die. Per frazioni di giornata inferiori alle 8 ore/die la tariffa giornaliera è ridotta in misura proporzionale.
5. La tariffa massima di riferimento regionale in relazione agli artt. 87 e 88 – sino a nuove disposizioni - è definita dalla Del. G.R. n. 1160/2015.
6. Per i servizi di cui agli artt. 68, 105, 106 nelle more della definizione delle tariffe di riferimento regionali, la tariffa massima da esibirsi sul Catalogo dell'offerta è pari a € 24,90/die onnicomprensive². Detta tariffa si intende riferita ad una frequenza full-time 8 ore/die. Per frazioni di giornata inferiori alle 8 ore/die la tariffa giornaliera è ridotta in misura proporzionale.

² La tariffa è determinata per *analogia legis*, in riferimento alla "quota sociale di spesa" del centro diurno di cui all'art. 60, abbattuta del 20% in ragione dei minori standard organizzativi e funzionali, e ricalcolata in misura proporzionale al numero di ore di effettiva apertura ed erogazione del servizio. Tale tariffa dovrà essere effettivamente supportata dal rispetto dello standard minimo di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., e sarà verificata presso le singole Unità di Offerta da parte del Comune titolare del procedimento autorizzatorio ovvero da parte dell'Ufficio di Piano di riferimento.

Art. 12

Prestazioni migliorative o offerta aggiuntiva

1. Per le strutture ex art. 60 (ora art. 3 del R.R. n. 5/2019) e art. 60ter (ora art. 3 del R.R. n. 4/2019) iscritte al Catalogo telematico dell'offerta è possibile operare incrementi tariffari fino al 10% della tariffa massima (iva inclusa, ove dovuta) di riferimento regionale ex DGR n. 3032/2010, in relazione alla sola quota sociale di spesa, con esclusivo riferimento alle prestazioni di trasporto sociale per il collegamento domicilio-servizio, qualora non vi sia la gestione diretta del servizio di trasporto da parte del Comune o dell'Ambito territoriale di riferimento.
2. Per le strutture e i servizi ex artt. 68, 105, 106 di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'eventuale incremento tariffario per il servizio di trasporto non può superare il valore di Euro 2,50 (iva inclusa, ove dovuta) pro-die pro -utente rispetto alla retta giornaliera prevista e già inserita in piattaforma per le strutture iscritte.
3. L'eventuale incremento tariffario è mensilmente contabilizzato, in relazione ai soli utenti che dovessero richiedere direttamente al soggetto gestore di usufruire dei servizi aggiuntivi indicati, all'atto della generazione della ricevuta mensile a cura dei soggetti gestori, mediante selezione delle apposite opzioni che saranno rese operative sul rispettivo pannello di controllo della piattaforma.
4. Gli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali sono autorizzati a integrare i contratti di servizio in relazione all'eventuale prestazione aggiuntiva del trasporto solo ed esclusivamente in presenza delle seguenti oggettive condizioni:
 - a) L'incremento tariffario derivante dall'offerta migliorativa del servizio di trasporto da/verso la struttura iscritta sul catalogo dell'offerta (quale incremento qualitativo del servizio) potrà essere applicato in sede contrattuale solo nel caso in cui l'Ambito territoriale (e/o i Comuni in esso ricompresi) in cui ha sede la struttura/servizio e la ASL territorialmente competente non garantiscano già con risorse proprie l'attuazione del servizio di trasporto da/verso strutture socio-sanitarie secondo le previsioni di legge per temporanee difficoltà di ordine organizzativo o finanziario;
 - b) L'organizzazione del servizio di trasporto da/verso strutture socio-sanitarie, nei limiti di quanto previsto dalla l.r. n. 4/2010, infatti, andrà prioritariamente garantita nell'ambito dell'ordinaria programmazione sociale e socio-sanitaria dei Comuni, degli ambiti territoriali sociali e delle ASL secondo gli indirizzi regionali in materia; pertanto l'integrazione del valore del buono servizio per corrispondere il costo aggiuntivo del servizio di trasporto deve essere considerata una modalità residuale rispetto alle priorità di programmazione territoriale;
 - c) L'incremento tariffario derivante dall'offerta del servizio di trasporto da/verso struttura, alle condizioni fin qui riportate, potrà essere riconosciuto e applicato nella medesima misura sia per utenti residenti nel medesimo ambito territoriale in cui ha sede la struttura/servizio, che per gli utenti provenienti da altri ambiti territoriali;
 - d) È necessario, preliminarmente alla liquidazione delle dovute spettanze nei confronti dei soggetti gestori, che gli Uffici di piano verifichino che in capo al medesimo utente, in relazione al posto-utente dallo stesso occupato per la fruizione del buono servizio non si verifichi cumulo di contributi pubblici anche in relazione alla eventuale quota di incremento tariffario per il servizio di trasporto.

Art. 13

Verifiche e controlli

1. Le Unità di offerta iscritte al Catalogo devono essere disponibili a produrre le informazioni e i documenti richiesti, consentire controlli e verifiche anche in loco che Regione Puglia e altri Enti, Organismi e Autorità competenti dovessero svolgere per tutto il periodo di durata del Catalogo.
2. Regione Puglia effettua ispezioni e controlli, anche avvalendosi dell'ausilio degli uffici comunali competenti, degli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali sociali e di altri enti e organismi di vigilanza, in qualunque fase del procedimento amministrativo di attuazione dell'intervento, anche su segnalazione degli enti che hanno autorizzato al funzionamento o all'esercizio, affidato in gestione il servizio, degli Ambiti territoriali sociali che hanno sottoscritto il Contratto di servizio ovvero su segnalazione degli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni sindacali che partecipano al controllo della qualità dei servizi e della conformità degli stessi alla Carta dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 60 della Legge.
3. Regione Puglia effettua l'attività di ispezione e controllo al fine di verificare il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione al Catalogo previste nel presente Avviso e verifica la regolarità dei documenti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni resi dal soggetto gestore.
4. L'Ambito territoriale sociale verifica e controlla l'osservanza degli obblighi scaturenti dalla sottoscrizione del Contratto di servizio da parte del soggetto gestore dell'Unità di offerta iscritta al Catalogo. In caso rilevi inadempienze contrattuali, l'Ambito ne dà immediata comunicazione alla Regione Puglia.
5. Qualora a seguito dei controlli, si rilevino irregolarità, dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, il venir meno anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Catalogo, Regione Puglia avvia il procedimento di cancellazione con le modalità di cui al successivo art. 14.
6. E' altresì facoltà degli organi di controllo europei e regionali effettuare verifiche e visite anche senza preavviso in ogni fase della misura, per vigilare sulle azioni finanziate.

Art. 14

Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione – Cancellazione dal Catalogo

1. La cancellazione dell'Unità di offerta dal Catalogo è disposta nei casi di:
 - violazione da parte del soggetto gestore delle disposizioni della Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 e delle norme e provvedimenti in materia di contrasto al lavoro non regolare, violazione da parte del soggetto gestore delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
 - inadempimenti del soggetto gestore agli obblighi derivanti dal Contratto di servizio sottoscritto con l'Ambito territoriale sociale.
 - perdita dei requisiti di iscrizione al Catalogo
 - nei casi in cui, a seguito delle verifiche effettuate da Regione Puglia e dagli Ambiti territoriali sociali, si rilevino irregolarità, dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi.
2. Qualora all'esito delle verifiche e dei controlli Regione Puglia accerti il verificarsi di una o più delle situazioni di cui al comma 1, comunica al legale rappresentante del soggetto gestore e all'Ambito territoriale sociale di competenza, l'avvio del procedimento di cancellazione, assegnando al soggetto gestore un termine massimo di trenta giorni per la regolarizzazione, e la sospensione degli

effetti derivanti dall'iscrizione al Catalogo. Trascorso inutilmente il termine concesso per la regolarizzazione, l'Unità di offerta è cancellata dal Catalogo.

3. La cancellazione dell'Unità di offerta dal Catalogo, opportunamente motivata ai sensi di legge, è comunicata da Regione Puglia mediante posta elettronica certificata:
 - al legale rappresentante del soggetto gestore dell'Unità di offerta
 - al legale rappresentante del soggetto titolare dell'Unità di offerta, se diverso dal soggetto gestore
 - all'Ambito territoriale sociale di riferimento.
4. L'Unità di offerta è cancellata dal Catalogo su richiesta espressa del soggetto gestore.
5. A partire dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione ai sensi del comma 2, l'iscrizione al Catalogo dell'Unità di offerta, è sospesa.

Art. 15

Pubblicità e trattamento dei dati personali

1. Il Catalogo telematico per disabili e anziani di cui al presente Avviso, previa registrazione alla piattaforma, è consultabile da chiunque ne abbia interesse nella sezione "Consultazione Catalogo – Servizi per Anziani e Disabili".
2. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali dei legali rappresentanti delle Unità di offerta e del personale inserito nell'elenco di cui all'art. 4, comma 3 del presente Avviso, è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Puglia con sede legale in Bari (BA), Lungomare N. Sauro, n. 33.

Il designato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, è il Direttore del Dipartimento Promozione Della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti o il Dirigente della Sezione competente, nel caso di avvisi/bandi adottati con determinazione dirigenziale, come disposto con DGR n.145/2019.

Il responsabile del trattamento relativo all'acquisizione, elaborazione e conservazione digitale dei dati è la società in house, assoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia, InnovaPuglia S.p.A., sulla base degli atti di nomina e delle convenzioni di cui alla DGR n. 2213/2017, e successivi affidamenti.

Art. 16

Informazioni

1. Per informazioni sul presente Avviso è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, dott. Claudio Natale, scrivendo all'indirizzo PEC buoniserviziadisabili.anziani@pec.rupar.puglia.it
2. Per ricevere assistenza tecnica è possibile inoltrare richiesta tramite piattaforma dal link "Assistenza tecnica".

Modello A.1

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)'**

Per soli servizi domiciliari di cui agli artt. 87-88 del R.R. n. 4/2007 (da caricare tra gli allegati obbligatori)

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____, in qualità di Legale rappresentante della ditta/società/associazione denominata _____, gestore del servizio di _____ art. _____, con sede operativa nel Comune di _____,

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- a) che il servizio candidato è gestito in regime privatistico e di libero mercato;
- b) che il servizio candidato non risulta essere erogato e/o attivo in esecuzione di eventuale contratto di appalto/concessione/affidamento pubblico e che lo stesso non beneficia di alcun contributo pubblico in conto gestione a copertura parziale o totale della quota sociale;
- c) Che gli operatori OSS (Operatori Socio-Sanitari), dei quali si presenta relativo contratto di lavoro e curriculum vitae in sede di candidatura, risultano in possesso della corrispondente qualifica riconosciuta secondo le norme vigenti;
- d) Che gli operatori OSS (Operatori Socio-Sanitari) di cui alla precedente lettera c) saranno impiegati, in via parziale o esclusiva per attività erogate in regime privatistico, indipendentemente da contributi pubblici, appalto pubblico, esternalizzazione del servizio da parte di enti pubblici vari, con il seguente monte/ore settimanale:

Nominativo del OSS	Ore sett.li di impiego in via parziale o esclusiva nel servizio candidato
1.	n. ____ ore sett.li
2.	n. ____ ore sett.li
3.	n. ____ ore sett.li
4.	n. ____ ore sett.li
5.	n. ____ ore sett.li
6.	n. ____ ore sett.li
7.	n. ____ ore sett.li
8.	n. ____ ore sett.li
9.	n. ____ ore sett.li
10.	n. ____ ore sett.li
11.	n. ____ ore sett.li

12.	n. ____ ore sett.li
13.	n. ____ ore sett.li
14.	n. ____ ore sett.li
15.	n. ____ ore sett.li
16.	n. ____ ore sett.li
17.	n. ____ ore sett.li
18.	n. ____ ore sett.li
19.	n. ____ ore sett.li
20.	n. ____ ore sett.li
TOTALE ORE EQUIPE	N- _____ ore sett.li

Lì, _____ (data)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
firma

Modello A.2 – REGISTRO DEGLI OSPITI DELLA STRUTTURA/SERVIZIO *(da riportare su formato A3)*

Unità di Offerta cod. _____ art. _____	Mese _____ Anno _____
Denominazione UDO _____	

Nu m Ord .	Nominat ivo Utente (Nome- Cognom e)	Titola re di Buon o Serviz io (SI/N O)	Cod. Buon o Serviz io	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	Firma Operat ore	Not e
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
7																																				
8																																				
9																																				
10																																				
11																																				
12																																				
13																																				

[illegible]

Data di trasmissione

__/__/____

Timbro UDO e Firma del Legale Rappresentante



REGIONE PUGLIA

Modello A.4 – PLANNING SETTIMANALE PREVENTIVO degli accessi domiciliari SAD/ADI

Unità di Offerta cod. _____ art. _____

Denominazione UDO _____

Settimana da lunedì __/__/_____ a sabato __/__/_____

<u>Utente</u>	<u>giorno</u>	<u>7:00</u>	<u>8:00</u>	<u>9:00</u>	<u>10:00</u>	<u>11:00</u>	<u>12:00</u>	<u>1300</u>	<u>14:00</u>	<u>15:00</u>	<u>16:00</u>	<u>17:00</u>	<u>18:00</u>	<u>19:00</u>
Antonio Rossi Cod. XYZZ00	lun													
	Mart.													
	Merc.													
	Giov													
	Ven.													
	sab													
<u>Utente</u>	<u>giorno</u>	<u>7:00</u>	<u>8:00</u>	<u>9:00</u>	<u>10:00</u>	<u>11:00</u>	<u>12:00</u>	<u>1300</u>	<u>14:00</u>	<u>15:00</u>	<u>16:00</u>	<u>17:00</u>	<u>18:00</u>	<u>19:00</u>
	lun													
	Mart.													
	Merc.													
	Giov													
	Ven.													
	sab													
<u>Utente</u>	<u>giorno</u>	<u>7:00</u>	<u>8:00</u>	<u>9:00</u>	<u>10:00</u>	<u>11:00</u>	<u>12:00</u>	<u>1300</u>	<u>14:00</u>	<u>15:00</u>	<u>16:00</u>	<u>17:00</u>	<u>18:00</u>	<u>19:00</u>
	lun													
	Mart.													
	Merc.													



**REGIONE
PUGLIA**

	Giov													
	Ven.													
	sab													

Nominativo e qualifica Operatori dedicati alle attività domiciliari

Nominativo	Qualifica

Note per la compilazione: Indicare con una "X" la fascia oraria o le fasce orarie di intervento presso il domicilio dell'utente, nei singoli giorni nella settimana.

Data di trasmissione

__/__/2020

Firma del Legale Rappresentante UDO
